

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: PROSPETTO FAMILIARI A CARICO: LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2026

In sede di presentazione del modello 730/2026 bisogna prestare attenzione alle novità in materia di detrazioni per carichi di famiglia apportate dalla "Legge di Bilancio 2025". In questa scheda riepiloghiamo le novità.

PROSPETTO FAMILIARI A CARICO: LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2026

PREMESSA

Un **familiare** si considera “**a carico**” del contribuente – e deve quindi essere indicato nell'apposito prospetto del modello 730 – se il **reddito complessivo** del familiare, così come risultante dalla **Certificazione Unica**, **non è superiore:**

a)	a euro 2.840,51
b)	oppure a euro 4.000¹ per i figli di età non superiore a 24 anni

Ai fini del calcolo del limite di reddito di cui sopra:

Rientrano	Non Rientrano
Reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca	Quota di reddito esente dei ricercatori e dei docenti che sono rientrati in Italia del 90%²)
Retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica	Redditi soggetti a tassazione separata
Quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato	Redditi soggetti a imposta sostitutiva
Reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio³ per l'imprenditoria	Redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta

¹ art. 1, commi 252-253 della Legge 205/2017.

² in base al regime agevolato di cui all'art. 44 del D.L. 78/2010.

³ art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011.

	giovanile e lavoratori in mobilità								
	Reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario ⁴								
	Mance elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva								
	Ai fini delle dichiarazioni dei redditi i familiari a carico sono: ♦ il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato; ♦ i figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli affidati o affiliati, i figli conviventi del coniuge deceduto, in possesso dei requisiti di età previsti; ♦ gli ascendenti (es. genitori) a condizione che convivano con il contribuente.								
	<table><tr><th>SOGGETTO A CARICO</th><th>DETRAZIONI</th></tr><tr><td>CONIUGE</td><td> La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a: ♦ 800 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro; ♦ 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 40.000 euro; ♦ 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000 ma non a 80.000 euro. Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000 euro e inferiore a 35.200 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 a 30 euro. </td></tr><tr><td>FIGLI DA 21 A 30 ANNI O OVER 30 DISABILI</td><td> Dal mese di marzo 2022 la detrazione per i figli a carico di età inferiore a 21 anni è stata sostituita dall'Assegno Unico Universale (AUU). La detrazione di 950 euro spetta soltanto per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30, o per i figli con disabilità accertata di età pari o superiore a 21 anni. Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. </td></tr><tr><td>Ascendenti</td><td>La detrazione prevista per ciascun ascendente a carico è di 750</td></tr></table>	SOGGETTO A CARICO	DETRAZIONI	CONIUGE	La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a: ♦ 800 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro; ♦ 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 40.000 euro; ♦ 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000 ma non a 80.000 euro. Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000 euro e inferiore a 35.200 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 a 30 euro.	FIGLI DA 21 A 30 ANNI O OVER 30 DISABILI	Dal mese di marzo 2022 la detrazione per i figli a carico di età inferiore a 21 anni è stata sostituita dall'Assegno Unico Universale (AUU). La detrazione di 950 euro spetta soltanto per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30, o per i figli con disabilità accertata di età pari o superiore a 21 anni. Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.	Ascendenti	La detrazione prevista per ciascun ascendente a carico è di 750
SOGGETTO A CARICO	DETRAZIONI								
CONIUGE	La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a: ♦ 800 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro; ♦ 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 40.000 euro; ♦ 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000 ma non a 80.000 euro. Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000 euro e inferiore a 35.200 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 a 30 euro.								
FIGLI DA 21 A 30 ANNI O OVER 30 DISABILI	Dal mese di marzo 2022 la detrazione per i figli a carico di età inferiore a 21 anni è stata sostituita dall'Assegno Unico Universale (AUU). La detrazione di 950 euro spetta soltanto per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30, o per i figli con disabilità accertata di età pari o superiore a 21 anni. Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.								
Ascendenti	La detrazione prevista per ciascun ascendente a carico è di 750								

⁴ art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014.

		euro			
	La nozione risulta dirimente ai fini dell'individuazione e della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia , ex art. 12 del Tuir, come modificata dalla "Legge di Bilancio 2025" ⁵ .				
LE NOVITÀ 2025	La Legge 207/2024 ⁶ ha apportato alcune modifiche all'art. 12 del TUIR, in materia di detrazione per carichi di famiglia . L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire gli opportuni chiarimenti con la circolare n. 4/E del 16.05.2025 .				
	Ambito Novità	Previsione in vigore dal 01.01.2025			
	Abolizione detrazione figli a carico per gli over 30	La detrazione per figli a carico spetta in relazione ai soli contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto: ♦ di età compresa tra 21 e 30 anni ♦ di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata⁷. Rispetto alla disciplina previgente si introduce quindi un limite di età, prevedendo che la detrazione sia riconosciuta per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni. Dato che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, ne consegue che la detrazione⁸ spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni. La detrazione spetta, inoltre, per ciascun figlio con disabilità accertata di età pari o superiore a 21 anni.			
	Abolizione detrazioni per altri familiari a carico	La novella disciplina⁹ limita ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione prevista per gli altri familiari conviventi. A partire dai modelli 730/2026 sono quindi abolite le detrazioni IRPEF per gli altri familiari indicati nell'art. 433 c.c. che non sono ascendenti (cioè genitori, nonni o bisnonni) <table><tr><td>Stop detrazione dal periodo d'imposta 2025 per</td></tr><tr><td>♦ coniuge legalmente ed effettivamente separato;</td></tr><tr><td>♦ discendenti dei figli (ad esempio nipoti);</td></tr><tr><td>♦ fratelli e sorelle (germani o unilaterali);</td></tr></table>	Stop detrazione dal periodo d'imposta 2025 per	♦ coniuge legalmente ed effettivamente separato;	♦ discendenti dei figli (ad esempio nipoti);
Stop detrazione dal periodo d'imposta 2025 per					
♦ coniuge legalmente ed effettivamente separato;					
♦ discendenti dei figli (ad esempio nipoti);					
♦ fratelli e sorelle (germani o unilaterali);					

⁵ Legge 207/2024.

⁶ art. 1, comma 11.

⁷ ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992.

⁸ di cui al novellato art. 12, comma 1, lettera c) del TUIR.

⁹ art. 1, comma 11, lettera a) della Legge 207/2024, che modifica la lettera d) dell'art. 12, comma 1 del Tuir.

		◆ generi e nuore; ◆ suocero e suocera															
	Abolizione detrazioni per cittadini extra-comunitari	Le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più ¹⁰ ai contribuenti: ◆ fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein); ◆ in relazione ai familiari residenti all'estero															
SPESE PER FIGLI A CARICO IN DICHIARAZIONE, COME SUDDIVIDERE LA SPESA	Individuati i familiari fiscalmente a carico, si prendono in esame le regole per la detraibilità delle spese sostenute nel loro interesse . Secondo il Tuir ¹¹ la detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico per i seguenti oneri:																
	<table><tr><td>1)</td><td>spese sanitarie</td></tr><tr><td>2)</td><td>spese di istruzione</td></tr><tr><td>3)</td><td>spese per alunni con DSA</td></tr><tr><td>4)</td><td>premi di assicurazione</td></tr><tr><td>5)</td><td>spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive</td></tr><tr><td>6)</td><td>canoni di locazione per studenti universitari</td></tr><tr><td>7)</td><td>spese per abbonamenti al trasporto pubblico</td></tr></table>			1)	spese sanitarie	2)	spese di istruzione	3)	spese per alunni con DSA	4)	premi di assicurazione	5)	spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive	6)	canoni di locazione per studenti universitari	7)	spese per abbonamenti al trasporto pubblico
	1)	spese sanitarie															
	2)	spese di istruzione															
3)	spese per alunni con DSA																
4)	premi di assicurazione																
5)	spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive																
6)	canoni di locazione per studenti universitari																
7)	spese per abbonamenti al trasporto pubblico																
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in che modo detrarre le spese sostenute per i familiari a carico. In particolare:																	
<table><tr><td>a)</td><td>se l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa</td></tr><tr><td>b)</td><td>se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l'ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l'altro genitore di tale ultima detrazione</td></tr></table>			a)	se l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa	b)	se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l'ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l'altro genitore di tale ultima detrazione											
a)	se l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa																
b)	se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l'ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l'altro genitore di tale ultima detrazione																
	 La detrazione spetta al coniuge che ha sostenuto la spesa, anche se nel prospetto dei familiari a carico il figlio è indicato con una percentuale di carico pari a zero.																

¹⁰ nuovo comma 2-bis dell'art. 12 del Tuir, inserito dall'art. 1, comma 11, lettera b) della Legge 207/2024.

¹¹ art. 15, comma 2 del Tuir.

	Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise tra i genitori, in relazione al loro effettivo sostenimento. Questi ultimi possono ripartire le spese in misura diversa dal 50% annotando , sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione.
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti